

**ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE****Art. 3 della Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17****MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E SUO AGGIORNAMENTO****Art. 1 - Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante.**

1. L'art. 3 della Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 ha istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, l'Elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all'art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. In base all'organizzazione regionale vigente, la Direzione Beni attività culturali e sport, di seguito Direzione, provvede alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 1 del presente articolo e all'iscrizione allo stesso degli operatori in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 che ne fanno richiesta, secondo le modalità di seguito stabilite.
3. In base all'art. 1, comma 2 della L.R. n. 17/2025 sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri" e successive modifiche/integrazioni.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, l'operatore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b) licenza d'esercizio di cui all'art. 69 del Regio Decreto n. 773/1931, intestata al richiedente;
 - c) documentata attività professionistica di spettacolo viaggiante nel territorio regionale, svolta da almeno un biennio alla data di richiesta di iscrizione all'Elenco regionale; gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Veneto possono essere iscritti all'Elenco dopo tre anni dalla data di trasferimento;
 - d) essere iscritto alla Camera di Commercio da almeno due anni alla data di richiesta di iscrizione all'Elenco regionale;
 - e) essere in possesso di matricola INPS/ ex Enpals.
2. L'iscrizione all'Elenco regionale è condizione necessaria per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d) e comma 2 della L.R. n. 17/2025.

Art. 3 - Domanda di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale può essere presentata in sede di prima applicazione, nel 2026, dal 18 maggio al 18 giugno e per gli anni successivi dall'1 al 30 settembre via pec alla Direzione Beni attività culturali e sport, al seguente indirizzo pec: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.



cb97f445



2. La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello predisposto e reso disponibile dalla Direzione, nonché corredata dalla documentazione prevista dal successivo art. 4.

Art. 4 – Documentazione.

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente testo;
 - b) regolare licenza di esercizio, in corso di validità, di cui all'art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, intestata al soggetto richiedente;
 - c) relazione illustrativa in ordine all'attività professionistica svolta da almeno un biennio.

Art. 5 – Istruttoria e conclusione del procedimento.

1. L'istruttoria svolta dall'Ufficio competente della Direzione accerta la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 e la completezza della documentazione prevista dall'art. 4.
2. Il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport e notificato all'interessato.
3. Qualora il soggetto richiedente sia destinatario di un provvedimento di non iscrizione e consegua i requisiti previsti dall'art. 2, ha la facoltà di presentare una nuova domanda nei termini previsti dall'art. 3.

Art. 6 - Aggiornamento dell'iscrizione.

1. Gli operatori iscritti all'elenco regionale sono tenuti a mantenere i requisiti previsti dall'art. 2.
2. Gli operatori devono confermare tali requisiti, all'atto della presentazione della domanda dei contributi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 17/2025.
3. Gli operatori iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, la perdita di uno o di tutti i requisiti previsti dall'art. 2, ogni variazione riguardante la denominazione, la sede legale e/o operativa, la natura giuridica, la rappresentanza legale, nonché i casi di cessioni, fusioni, trasformazioni o di cessata attività.
4. L'Ufficio competente della Direzione Beni attività culturali e sport provvede alla registrazione delle variazioni di cui sopra.

Art. 7 - Cancellazione dell'iscrizione.

1. Qualora gli operatori comunicano la perdita (anche temporanea) anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 2 o in esito alla verifica d'ufficio svolta dalla Direzione si accerti la perdita (anche temporanea) anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 2, il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport dispone con proprio provvedimento la cancellazione dall'Elenco regionale, dandone comunicazione ai destinatari.
2. La cancellazione dall'Elenco regionale viene formalmente notificata all'operatore interessato.

Art. 8 - Modalità di tenuta.

1. L'Elenco regionale contiene gli elementi essenziali dell'operatore richiedente: la denominazione, la natura giuridica, la sede, l'anno di costituzione, il nominativo del rappresentante legale, il numero di protocollo in arrivo, il numero e data del provvedimento di iscrizione e/o di cancellazione.
2. A ogni operatore iscritto è attribuito un numero di repertorio.



cb97f445



Art. 9 - Pubblicità del registro.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'Elenco regionale, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente:
 - a) il numero di repertorio
 - b) la denominazione dell'operatore iscritto
 - c) la natura giuridica
 - d) la sede legale e operativa
 - e) il numero e la data del provvedimento di iscrizione all'Elenco.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali sono trattati nell'ambito del presente procedimento secondo la normativa vigente e l'informativa ex art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR è allegata alla domanda di iscrizione.

